



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori Maurizio ROMANI, GIARRUSSO, SIMEONI, FATTORI, FUCXSIA, BUCCARELLA, TAVERNA, AIROLA, SANTANGELO, CIOFFI, DE PIETRO, CASALETTO, ORELLANA, BIGNAMI, MUSSINI, GAMBARO, BENCINI, MOLINARI, GAETTI, CAPPELLETTI, MORONESE, MANGILI, CAMPANELLA, MASTRANGELI, VACCIANO, BERTOROTTA, SERRA, MORRA, BULGARELLI, BATTISTA e BOCCHINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2013

Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto

ONOREVOLI SENATORI. - La necessità di trapianti di organi è aumentata costantemente e più rapidamente del numero di organi donati, tanto che le liste d'attesa di pazienti che attendono un trapianto crescono di giorno in giorno costituendo terreno fertile per il proliferare di pratiche illegali. L'accesso dei pazienti ai trapianti di organi è condizionato, nei vari paesi, dal costo delle cure sanitarie, dal livello di avanzamento delle capacità tecniche ma anche dall'effettiva disponibilità di organi. La carenza di donatori ha prodotto lo sviluppo di un commercio internazionale e di un turismo specificatamente dedicato al reperimento di organi finalizzati al trapianto verso i paesi in via di sviluppo dove tale vendita è consentita.

Il traffico di organi è una forma di tratta degli esseri umani che rappresenta una gravissima violazione dei diritti umani fondamentali, in particolare della dignità dell'uomo e dell'integrità fisica. Questo traffico costituisce settore di attività di gruppi criminali organizzati che spesso ricorrono ad abusi e violenze su persone particolarmente vulnerabili. Rappresenta inoltre un grave rischio per la salute pubblica e mina la fiducia dei cittadini nel sistema legale dei trapianti.

Il problema della lotta ai fenomeni legati alla commercializzazione del corpo umano è stato più volte affrontato ed è stato oggetto di regolamentazione da parte di convenzioni internazionali. In particolare il protocollo addizionale sul trapianto di organi e tessuti di origine umana, allegato alla Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997, non solo dichiara che il corpo

umano non debba essere fonte di guadagno economico ma impone l'obbligo di vietarne il traffico.

Nel 2004 l'Organizzazione mondiale della sanità ha invitato gli Stati membri ad adottare misure volte a proteggere le categorie più fragili impedendo l'acquisto e la vendita di organi umani per trapianti. Ha inoltre sollecitato gli Stati a prevedere divieti per quanto riguarda tutti i tipi di pubblicità, inclusa quella elettronica, che sollecitano o spingono all'intermediazione a scopo di lucro.

È attualmente in corso di preparazione al Consiglio d'Europa una convenzione dedicata esclusivamente a costituire strumenti internazionali utili a reprimere il traffico di organi umani e a rafforzare la cooperazione internazionale al fine di combattere il fenomeno del turismo dei trapianti. È evidente che il problema debba essere affrontato non solo attraverso l'azione individuale di ciascuno Stato membro, ma soprattutto attraverso un approccio globale volto ad adottare strategie di lungo periodo e finalizzate ad abolire le disuguaglianze sociali che sono all'origine del commercio internazionale di organi e del turismo dei trapianti. Orientamenti comuni in grado di proteggere i donatori più vulnerabili contro il rischio di essere vittime di traffico, che comprendano la definizione di elementi costitutivi del reato omogenei in tutti gli stati, sanzioni efficaci, proporzionate ed in grado di funzionare come deterrente.

Solo con una normativa omogenea e coerente su un piano nazionale ed internazionale sarà possibile dare una risposta decisa ad un fenomeno così diffuso. È necessario condannare il commercio del corpo umano

e assicurarci che gli organismi internazionali raccomandino nei vari paesi la realizzazione di atti volti a sanzionare coloro che acquistano organi per sé o per gli altri anche attraverso la configurazione di specifici reati, promuovere la donazione di organi e la collaborazione a livello internazionale per migliorare le pratiche della donazione e del trapianto. Deve essere ribadito e difeso il principio secondo il quale il commercio di organi non è il semplice frutto della domanda e dell'offerta in cui tutti avranno un vantaggio, chi compra recuperando la propria salute, e chi vende ottenendo denaro per migliorare le proprie condizioni di vita, ma un vero e proprio neocannibalismo che considera il corpo degli altri come fonte di pezzi di ricambio con cui poter prolungare le nostre vite.

A tal fine è utile considerare che lo studio preparatorio del documento in elaborazione al Consiglio d'Europa evidenzia la necessità che il legislatore nazionale preveda sanzioni, anche di carattere penale, al fine di impedire non solo la pratica della compravendita di organi, opportunamente già vietata e sanzionata nel nostro ordinamento, ma anche al fine di combattere i gravissimi problemi derivanti dal turismo dei trapianti. È quindi necessario che i responsabili del traffico siano perseguiti, scoraggiando al contempo i potenziali riceventi dal cercare organi oggetto di traffico illegale.

Il presente disegno di legge mira dunque all'introduzione nel codice penale del reato di associazione finalizzata al traffico di organi destinati al trapianto. In particolare all'articolo 1 si prevede di inserire tale reato all'interno della specifica sezione del codice

penale relativa ai delitti contro la personalità individuale richiamati, ai sensi del successivo art. 604, tra quelli perseguibili anche qualora il fatto sia commesso all'estero da cittadino italiano, in danno di cittadino italiano o da cittadino straniero in concorso con un cittadino italiano. Al fine di contrastare il fenomeno crescente del turismo dei trapianti si prevede una pena da otto a venti anni di reclusione ed una multa da cinquantamila a trecentomila euro per chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla compravendita di organi.

Si dispongono infine sanzioni penali anche per coloro che divulgano o pubblicizzano in qualsiasi forma, anche telematica, annunci finalizzati alla commercializzazione di organi destinati a trapianti.

Poiché l'apparato sanzionatorio vigente è contenuto attualmente nella legislazione speciale, anche al fine di evitare problemi di coordinamento, l'articolo 2 apporta alcune modifiche alla legge 1 aprile 1999, n. 91 recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti. In particolare, al fine di renderla coerente con quanto disposto dall'articolo 1, e con l'obiettivo di rendere possibile la disposizione di intercettazioni utili a stabilire l'esistenza o meno di una vera e propria organizzazione finalizzata al traffico di organi destinati al trapianto, per coloro che facciano commercio di organi la pena è elevata fino a dodici anni. Analogamente si procede per quanto concerne le sanzioni in materia di traffico di organi destinati a trapianti.

Per le ragioni esposte si auspica, pertanto, una celere approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Introduzione nel codice penale del reato di associazione finalizzata al traffico di organi destinati al trapianto)

1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 601-bis. - *(Associazione finalizzata al traffico di organi destinati a trapianti)*.
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi fa parte di associazioni finalizzate al traffico, alla vendita o alla donazione illecita di organi destinati al trapianto è punito con la reclusione da sette a sedici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 500.000.

Coloro che costituiscono, promuovono, dirigono, organizzano o finanziano le associazioni di cui al primo comma sono puniti con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 100.000 ad euro 500.000.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alle attività di cui al primo comma, o comunque comprendenti tali attività, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

Alla stessa pena di cui al terzo comma soggiace chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, pubblicizza o diffonde annunci finalizzati alla commercializzazione di organi destinati al trapianto».

Art. 2.

*(Modifiche alla legge 1 aprile 1999, n. 91,
in materia di prelievi e di trapianti di or-
gani e di tessuti)*

1. All'articolo 22 della legge 1 aprile 1999, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni»;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni» e al medesimo comma, secondo periodo, le parole da: «temporanea» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 29 e 30 del codice penale».

2. All'articolo 22-*bis*, comma 1, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni».

